

COMUNE DI VALLERMOSA

INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO Prot. n.
3882 del 27.07.2009

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30/06/2005

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CONFIGURAZIONE GIURIDICA

1. Il Comune di Vallermosa è Ente Locale autonomo dotato di un proprio Statuto e di funzioni e poteri propri, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, il Comune di Vallermosa, con gli altri Comuni, le Province, le Città metropolitane, con le Regioni e lo Stato, concorre a costituire la Repubblica.

ART. 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Vallermosa comprende la parte di territorio della Sardegna delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Esso ha un'estensione di 61,46 Kmq. e confina a nord con il Comune di Villacidro; a est con i Comuni di Villasor e Decimoputzu; a sud con i Comuni di Decimoputzu e Siliqua; a ovest con i Comuni di Siliqua, Iglesias e Villacidro.
2. La sede legale del Comune è fissata presso il Palazzo municipale e presso quest'ultimo si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 3 STEMMA, GONFALONE E BANDIERE

1. Il comune ha un proprio Stemma e Gonfalone adottati con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Nel Comune si espongono il Gonfalone, la bandiera della Repubblica, la bandiera della Sardegna e quella dell'Unione Europea.

ART. 4 BILINGUISMO

1. Le lingue della Comunità sono l'Italiano e il Sardo.
2. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle istituzioni è libero l'uso orale della lingua sarda.

3. Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti ad un numero indeterminato di soggetti.
4. Le insegne pubbliche, poste a cura del Comune o delle sue istituzioni, possono essere bilingui.

ART. 5 RUOLO E FINALITÀ

1. Il Comune di Vallermosa rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, economico e sociale nel rispetto delle leggi e dei principi dell'ordinamento giuridico, della Costituzione Repubblicana e di quella Europea.
2. Tale ruolo viene svolto nella salvaguardia di interessi primari, quali la tutela dei diritti inviolabili della persona e il riconoscimento dei valori fondamentali della convivenza sociale, la pace e la solidarietà.
3. Finalità precipue del Comune sono:
 - a) La promozione e lo sviluppo delle iniziative economiche pubbliche e il sostegno e la valorizzazione di quelle private che possono favorire l'occupazione e il benessere della comunità.
 - b) La tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-archeologico del proprio territorio, e di quello espressivo della cultura, della lingua e delle tradizioni della comunità locale. Una programmata e proficua gestione di tali risorse deve costituire garanzia di sviluppo per l'economia locale, con particolare riguardo al settore del turismo culturale.
 - c) Il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività legate allo sviluppo dell'economia agro-pastorale locale.
 - d) L'attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.
 - e) L'impegno a promuovere la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate, con particolare riferimento agli anziani, ai minori e ai disabili. A tal fine il Comune ricerca e organizza le necessarie forme di assistenza, di integrazione e di inserimento sociale, anche attraverso la predisposizione di beni e servizi comuni per il tempo libero, le attività culturali e le forme di espressione creativa e artistica.
 - f) La collaborazione con le istituzioni scolastiche perché venga garantita la formazione educativa e culturale dei giovani, anche al fine di sensibilizzare in essi l'interesse per la conoscenza e la salvaguardia della storia e delle tradizioni della propria collettività e di quella sarda nel suo complesso, nonché svilupparne la coscienza critica rispetto alle problematiche sociali, culturali, economiche ed ambientali della comunità di appartenenza.
4. Tali finalità, così come ogni altra relativa al soddisfacimento degli interessi generali della comunità, sono perseguite nel rispetto dei principi che governano l'amministrazione pubblica: sussidiarietà, legalità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE, ASSOCIATIVISMO E SUSSIDIARIETÀ

1. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Per ragioni di adeguatezza e di esercizio ottimale delle funzioni amministrative che gli competono, il Comune, in base a quanto previsto dalla legge, promuove e attua forme di associativismo con gli altri enti locali.
3. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività di interesse generale che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.

**ART. 7
PARI OPPORTUNITÀ**

1. Il Comune si impegna per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali.
2. A tal fine il Comune, laddove sia oggettivamente possibile, riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e, salva motivata impossibilità, in base a quanto espressamente previsto dalla legge, attribuisce loro un terzo dei posti di componenti le commissioni di concorso.

**TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
(ORGANI DI GOVERNO)**

**CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE**

**ART. 8
ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esso, costituito in conformità alla legge, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. La legge disciplina la competenza del Consiglio riferendola ad una serie di atti fondamentali, sui quali il potere deliberativo del Consiglio è esclusivo poiché non sono ammessi interventi sostitutivi di altri organi.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, le deliberazioni di variazione del bilancio possono essere adottate dalla Giunta, con l'obbligo però, pena la decadenza, di sottoporle a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta delibera.
4. Il Consiglio nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e tenendo conto degli indirizzi e delle scelte della Comunità europea.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
6. Ai fini della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, la Giunta deve fornire periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settore sull'andamento della gestione comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

**ART. 9
FUNZIONAMENTO**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dall'apposito regolamento, approvato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso sia necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

ART. 10
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, in riferimento a quei settori organici di materie per i quali risulta indispensabile un apporto, in sede preparatoria e referente, all'attività deliberativa del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al suo interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Possono inoltre essere istituite commissioni consiliari speciali, di durata temporanea, per l'esame di questioni particolari o contingenti.
4. Il regolamento consiliare disciplina il loro numero, le competenze, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
5. In ogni caso, laddove sono costituite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita alle opposizioni.

ART. 11
CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità e ad essa politicamente rispondono, pur esercitando le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il loro status giuridico, i loro diritti e i loro doveri sono disciplinati dalla legge. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità e le forme di esercizio del loro diritto di iniziativa e di controllo.
3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine assegnato che comunque non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
2. I capigruppo, in mancanza di loro designazione, sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il regolamento prevede e disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

ART. 13
RUOLO E COMPETENZE

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste

dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

3. Essa riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, svolgendo anche un ruolo propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
4. Rientra nella competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 14 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Un assessore potrà essere nominato fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. L'assessore non consigliere viene nominato in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Egli partecipa alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti della Giunta comunale vengono nominati dal Sindaco, che nomina anche chi tra di essi rivestirà la carica di Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

ART. 15 FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

CAPO III IL SINDACO

ART. 16 RUOLO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è l'organo posto a capo dell'amministrazione comunale, e di essa egli è responsabile.
2. Ha la rappresentanza generale del Comune, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
3. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti del Comune.
4. Riveste altresì il ruolo di ufficiale di Governo, esercitando le funzioni nei servizi di competenza statale attribuitegli dalla legge.

ART. 17 COMPETENZE GENERALI

1. In qualità di capo dell'amministrazione comunale al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, al fine di garantire l'attuazione dei programmi e degli specifici obiettivi concernenti la gestione dell'ente.
2. A tal fine, indirizza e coordina l'attività della Giunta e dei singoli assessori.
3. Impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

4. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, designa, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Nomina il Segretario comunale e i responsabili dei servizi e degli uffici.
6. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
7. Ha facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge non abbia già loro attribuito.
8. Il Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze della cittadinanza.
9. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 18 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, emana ordinanze con cui impone, a soggetti determinati o alla generalità dei cittadini, divieti o comandi in osservanza e attuazione di disposizioni di legge o regolamenti nonché di deliberazioni degli organi collegiali del Comune.
2. La legge, inoltre, riconosce in capo al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell'ambito sanitario e dell'igiene pubblica.
3. Provvedimenti contingibili ed urgenti, infine, possono essere adottati dal Sindaco, in veste di ufficiale del Governo, per prevenire e reprimere pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione egli può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
4. L'osservanza delle ordinanze del Sindaco è tutelata dalla legge, la quale prevede tra l'altro che, per la violazione di quelle adottate sulla base di disposizione di legge o di norme regolamentari, venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 19 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è colui che, tra i componenti della Giunta, è chiamato a svolgere le funzioni di competenza del Sindaco, nell'ipotesi in cui questi sia assente o impedito, ovvero nelle ipotesi di sua rimozione, decadenza o decesso. Al verificarsi di queste ipotesi, la funzione vicaria del Vicesindaco si attiva automaticamente.
2. Egli viene nominato dal Sindaco, sulla base della designazione fatta nel documento programmatico e di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione di quest'ultimo.
3. Le funzioni sostitutive del Sindaco, nel caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, competono all'assessore più anziano, salvo diversa designazione contenuta nel documento programmatico.
4. In ogni caso le funzioni di Vicesindaco non possono essere attribuite all'assessore di cui al comma secondo, dell'art. 14 del presente Statuto.

ART. 20 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non

ne comportano le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano però dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi di legge.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 21

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di partecipazione, economicità, efficienza e trasparenza nella gestione, nonché perseguendo il principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa che sono attribuiti agli organi burocratici di vertice. Resta salva la possibilità di avvalersi delle deroghe previste dalla vigente normativa, nei casi e con i limiti dalla stessa previsti.
2. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto all'attività di gestione degli organi burocratici.
3. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile, il quale risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati alla stessa unità. Ai funzionari e ai responsabili degli uffici e dei servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
4. Con apposito regolamento, approvato dalla Giunta sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. Detto regolamento stabilisce altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, in base a quanto previsto dalla legge, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

ART. 22 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, svolge, nei confronti degli organi del Comune, compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti .
2. Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dalla legge.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i relativi compiti e un'indennità di direzione determinata dal Sindaco entro i

limiti indicati dalla contrattazione collettiva.

5. Il Sindaco può in ogni caso conferire al Segretario Comunale, con provvedimento motivato, funzioni dirigenziali in base a quanto previsto dalla legge.
6. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 23 VICESEGRETARIO

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Può essere nominato Vicesegretario chi, tra il personale del Comune, risulti in possesso dei titoli necessari per l'accesso alla qualifica di Segretario Comunale.

ART. 24 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può procedere alla nomina del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco; quest'ultimo può procedere alla revoca del Direttore Generale, previa delibera di Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati e, in ogni caso, quando il Sindaco lo ritenga opportuno per le esigenze amministrative del Comune.
3. Al Direttore Generale, in caso di sua nomina, compete dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintendere alla gestione del Comune, garantendone l'efficacia e l'efficienza.
4. Il Direttore Generale, inoltre, predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione.
5. Il Direttore Generale, nella sua attività di supervisione della gestione dell'ente, sovrintende e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni del Direttore Generale e l'esercizio delle stesse.

ART. 25 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Essendo il Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni che ad esso riconosce la legge, in riferimento all'attività di gestione dell'ente, vengono attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, fatta salva la disposizione di cui all'art. 22, comma 3, del presente Statuto.
2. Anche per i responsabili degli uffici e dei servizi, la disciplina concernente le loro attribuzioni, i limiti e il modo di esercizio delle stesse, nel rispetto di quanto è stabilito dalla legge e dallo Statuto, è contenuta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 26
INCARICHI A CONTRATTO

1. Il Comune può stipulare contratti a tempo determinato relativi a posti di responsabili dei servizi o degli uffici, alte specializzazioni o qualifiche dirigenziali, nel rispetto dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, qualora i posti stessi siano previsti nella dotazione organica e siano formalmente vacanti.
2. In base ai limiti, i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere stipulati, fuori dalla dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato, nella misura di una unità, per alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui ai commi 1 e 2, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, non possono avere, in ogni caso, durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
4. Sulla base di quanto disciplinato al riguardo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è possibile prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

ART. 27
PERSONALE

1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune, che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 28
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi che sono di sua competenza, provvede alla individuazione e gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. Nella fase di qualificazione e assunzione del servizio, il Comune dovrà tenere conto dei pubblici interessi e delle concrete esigenze della collettività, nonché della possibilità che attività di interesse generale per la comunità, possano essere adeguatamente svolte dai cittadini, singoli e associati, a garanzia di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

ART. 29
GESTIONE DEI SERVIZI

1. La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, fatte salve le disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, avviene secondo le modalità previste dalla legge statale.
2. Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica la preferenza a favore di una gestione in economia si impone laddove, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno ricorrere all'affidamento della gestione a soggetti terzi. In ogni caso, nella scelta della forma di gestione di tali servizi, il Comune

deve informare le proprie decisioni a quanto in materia e disciplinato dalle leggi regionali.

3. Il Comune, qualora la normativa settoriale lo preveda, promuove e realizza una gestione associata dei servizi, sviluppando a tal fine rapporti con gli altri Comuni ed enti sovracomunali.

CAPO III FORME ASSOCIATIVE

ART. 30 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Se uno o più obiettivi che l'attività amministrativa intende perseguire coinvolgono interessi comuni a quelli di altri enti locali, il Comune, per il perseguimento dei suddetti obiettivi, promuove e realizza forme di cooperazione e di collaborazione con gli enti interessati.
2. La cooperazione, che si realizza in forme e istituti previsti dalla legge, deve garantire la realizzazione degli interessi comuni, in termini quanto più possibile di efficacia, efficienza ed economicità per la gestione amministrativa del Comune.

ART. 31 CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, laddove intenda far fronte ad esigenze di collaborazione con altri Comuni o enti locali di diverso livello, nell'osservanza di ciò che al riguardo prevede la legge, promuove la stipulazione di accordi organizzativi per la gestione coordinata di determinati servizi, attività o funzioni.
2. Qualora l'attività del Comune sia volta alla definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione un coordinamento con altri Comuni, con la Provincia, la Regione o altri soggetti pubblici, e avendo il Comune sull'opera o gli interventi competenza primaria o prevalente, promuove con gli enti interessati un accordo di programma, secondo le modalità prescritte dalla legge.

ART. 32 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare con altri enti locali alla costituzione di un consorzio per la gestione associata di servizi pubblici privi di rilevanza economica o per l'esercizio associato di funzioni amministrative.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una convenzione, ai sensi dell'art. 31, primo comma, del presente Statuto, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Si osserva in materia di consorzi ogni altra disposizione normativa prevista dalla legge.

ART. 33 ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune adotta ogni provvedimento al fine di garantire, laddove ragioni di adeguatezza lo richiedano, l'esercizio associato di funzioni amministrative, anche attraverso l'unione di comuni, in attuazione di quanto stabilisce al riguardo la legislazione regionale.

CAPO IV PINCIPI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 34
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. Il Comune gode di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo quanto stabilito dall'art. 119 della Costituzione.
2. Essa si realizza nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nel rispetto delle disposizioni inderogabili che questa prevede, dal regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio comunale, il quale stabilisce le norme concernenti la sua organizzazione e funzionamento.

ART. 35
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e sulla base dei principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Lo schema di bilancio è predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio comunale in pareggio finanziario complessivo. La sua struttura e le sue caratteristiche sono disciplinate dalla legge.
3. Al bilancio di previsione sono allegati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di competenza e gli altri documenti previsti dalla legge.
4. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati. A tal fine i predetti documenti possono essere illustrati, in modo chiaro e leggibile per il cittadino, in apposito opuscolo edito a cura dell'Ente e reso pubblico. Inoltre l'Ufficio Ragioneria dedica un periodo non inferiore a quindici giorni, in orario prestabilito, all'informazione all'utenza sul bilancio e relativi allegati, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio comunale. Dell'iniziativa deve essere data adeguata pubblicità.

ART. 36
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Lo strumento contabile di dimostrazione dei risultati di gestione è il rendiconto di gestione, o conto consuntivo, che si articola in conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio.
2. Esso viene deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. A tal fine, la Giunta, allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. La proposta di deliberazione del conto consuntivo è accompagnata altresì dalla relazione del Revisore dei conti contenente l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

ART. 37
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G)

1. Conformemente a ciò che al riguardo dispone la legge, e sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, la Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio di bilancio, può definire il piano esecutivo di gestione.
2. In tale documento vengono determinati gli specifici obiettivi di gestione, che così vengono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
3. In sede di regolamento di contabilità, sulla base delle disposizioni di legge, vengono

disciplinati gli aspetti specifici concernenti l'elaborazione del P.E.G.

ART. 38 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il Revisore dei conti è l'organo cui compete la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, in relazione ad entrate, spese, contratti, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità.
2. Egli collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari della gestione dell'ente.
3. Il Revisore, ogni volta lo ritenga necessario, presenta al Consiglio comunale una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune. Può partecipare alle assemblee del Consiglio e alle riunioni della Giunta Comunale.
5. In sede di regolamento di contabilità si provvede a disciplinare lo svolgimento dell'attività del Revisore dei conti, specificandone funzioni e compiti, sulla base della normativa di legge e tenuto conto delle peculiari esigenze organizzative e gestionali del Comune.

CAPO V CONTROLLI INTERNI

ART. 39 SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Con il regolamento di contabilità, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione, sulla base delle disposizioni di legge, viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di controlli interni.
2. Tale sistema deve garantire un'attività di verifica periodica circa l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le prestazioni del personale con incarichi dirigenziali, nonché la congruenza, in relazione alle determinazioni programmatiche degli organi di indirizzo politico, tra i risultati di gestione conseguiti e gli obiettivi predeterminati.

ART. 40 CONTROLLO STRATEGICO

1. Il Controllo strategico è finalizzato a verificare l'effettiva attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo, che si palesano nei documenti di programmazione e, particolarmente, nella relazione previsionale e programmatica, nel programma di mandato e negli atti di pianificazione settoriale.
2. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
3. La scelta, l'organizzazione e l'attività dell'organo collegiale preposto ad effettuare il controllo strategico, sono disciplinate in sede di regolamento. Trattandosi di controllo di natura politica il suddetto organo deve rispondere direttamente al Consiglio comunale.

ART. 41
BILANCIO DI MANDATO

1. Ai fini della valutazione dell'operato degli organi politici da parte degli elettori, il Sindaco e la Giunta predispongono un documento mediante il quale, sulla base di dati puntuali e concreti, informano la cittadinanza relativamente al modo in cui i programmi socio-economici, prefissati all'inizio del mandato amministrativo, si siano tradotti in azioni ed iniziative di intervento.

ART. 42
CONTROLLO DI GESTIONE

- 1.
2. Al controllo di gestione è demandata la valutazione dell'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Viene svolto in riferimento ai singoli servizi, attraverso una valutazione comparatistica per ciascuno di essi, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative messe a disposizione, tra i costi sostenuti e la quantità e qualità delle prestazioni erogate.
4. Il funzionamento del controllo di gestione, tenuto conto delle indicazioni offerte dalla legge, viene disciplinato in sede di regolamento di contabilità.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

ART. 43
FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini, singoli e associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Sulla base di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, la partecipazione popolare si realizza attraverso le libere forme associative e gli organismi di partecipazione, attraverso idonee forme di consultazione della popolazione, i referendum locali, nonché attraverso procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte, di cittadini singoli o associati.
3. La partecipazione all'attività politico-amministrativa del Comune viene garantita altresì dagli istituti dell'azione popolare e del difensore civico, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari del Comune.
4. Viene assicurata, infine, la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, attraverso il diritto di accesso agli atti amministrativi posti in essere dall'amministrazione comunale ed il diritto di accedere alle informazioni in possesso della stessa amministrazione, secondo le modalità e i limiti disciplinati in sede regolamentare.

ART. 44
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il diritto di partecipazione all'attività del Comune, salva diversa espressa previsione statutaria, così come disciplinato dallo Statuto e dagli appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale, viene riconosciuto ai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e ai cittadini i quali, pur non essendo residenti, svolgono nel territorio

comunale la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio.

2. Medesimo diritto è riconosciuto altresì ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri, residenti nel Comune o che nel territorio del Comune svolgono la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio.

CAPO II PARTECIPAZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 45 FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove le libere forme associative attraverso le quali i cittadini perseguono, in forma collettiva, finalità di interesse generale, con particolare riguardo a quelle di volontariato e, in generale, a quelle operanti nell'ambito socio-assistenziale, culturale, ambientale, sportivo e ricreativo.
2. Per garantire la più ampia partecipazione delle aggregazioni sociali all'attività dell'ente, il Comune istituisce apposito albo in cui sono iscritte, dietro richiesta, le associazioni e le altre libere forme associative operanti nel proprio territorio.
3. Criteri e procedure per l'iscrizione ed il mantenimento dell'albo sono definiti da apposito regolamento.
4. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo sono consultate dall'amministrazione nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali.
5. Alle stesse il Comune, nei limiti delle proprie possibilità, e secondo quanto disciplinato dall'apposito regolamento, garantisce particolari forme di sostegno per la loro attività associativa. Tali forme di sostegno possono configurarsi o attraverso la messa a disposizione di strutture o mezzi, i cui contenuti sono disciplinati da apposite convenzioni, o attraverso l'affidamento di manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico, o ancora attraverso la concessione di contributi finanziari.

ART. 46 CONSULTE COMUNALI

1. Al fine di favorire il dialogo e la collaborazione fra l'amministrazione comunale e le associazioni iscritte nell'albo di cui al comma 2 dell'art. 45 dello Statuto, su proposta delle associazioni medesime o del Consiglio comunale, e dietro approvazione della Giunta, possono essere costituite, quali organismi di partecipazione popolare, Consulte per l'esame di materie cui l'attività delle associazioni è interessata e in relazione alle quali l'amministrazione comunale intende adottare specifici provvedimenti.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle associazioni interessate iscritte nell'albo; vi possono far parte, inoltre, soggetti che, in possesso di specifiche competenze professionali, possono offrire un valido contributo all'attività delle Consulte stesse.
3. La disciplina concernente l'istituzione, la composizione e le competenze delle Consulte è approvata con apposito regolamento.
4. Il Comune promuove la costituzione di altri organismi di partecipazione della cittadinanza all'amministrazione dell'ente, come per esempio comitati, gruppi di studio e commissioni esterne.

ART. 47 INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini di cui all'art. 43 dello Statuto, singoli o associati, hanno facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte per esporre comuni necessità e promuovere l'adozione di interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte devono essere esaminate tempestivamente a cura dell'organo competente, in modo che ad esse venga data risposta scritta, obbligatoriamente motivata e firmata dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.
3. Apposito regolamento disciplina ogni altro aspetto procedimentale concernente l'iniziativa popolare. In ogni caso le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da un congruo numero di aventi diritto, non inferiore a trenta.

ART. 48 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Con apposito regolamento vengono disciplinate e garantite idonee forme di consultazione popolare su determinate questioni di interesse generale riguardanti la cittadinanza nel suo complesso, o soltanto porzioni di essa.
2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da un terzo dei componenti il Consiglio comunale, o da un numero di cittadini residenti non inferiore a duecento fra quelli iscritti nelle liste elettorali.
3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio comunale, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali, l'oggetto della consultazione è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il loro ammontare presunto, nonché indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, l'ufficio competente, nei modi e forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

ART. 49 REFERENDUM

1. L'istituto del Referendum viene adottato dal Comune quale strumento consultivo formale della intera popolazione degli elettori su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.
2. Possono essere indetti, altresì, referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti amministrativi, secondo le modalità e i limiti disciplinati da apposito regolamento.
3. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale; non possono in ogni caso costituire oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie: a) norme statutarie e regolamentari; b) tributi locali e tariffe; c) bilancio e documenti di bilancio; c) provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità; d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici; e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
4. Inoltre, sono escluse quelle materie sulle quali è già stato indetto referendum nell'ultimo biennio.
5. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. I referendum

possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. Il Consiglio comunale adotta entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato e adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure, i termini e ogni altro aspetto rilevante ai fini dell'indizione della consultazione referendaria, sono disciplinate, secondo i principi del presente Statuto, da un apposito regolamento.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 50 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai cittadini singoli ed associati e gli altri soggetti aventi diritto, in base a quanto stabilisce lo Statuto e secondo le modalità e i limiti indicati da apposito regolamento, è riconosciuto il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, quando quest'ultimo sia finalizzato all'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari.
2. A tal fine, a garanzia di rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, deve essere comunicato l'avvio del procedimento ai destinatari diretti del provvedimento finale, nonché, ai terzi che da tale provvedimento possono ricevere indirettamente un pregiudizio, ed in generale, a tutti i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento.
3. Tutti i soggetti succitati, sempre secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'apposito regolamento, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.

ART. 51 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini e agli altri soggetti indicati dall'art. 43 dello Statuto, singoli o associati, che vi abbiano un interesse concreto, è garantito il diritto di accesso alla visione e consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.
2. Apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, disciplina modalità e limiti dell'esercizio del diritto di accesso.

ART. 52 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo precedente, il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, e agli altri soggetti di cui all'art. 43 dello Statuto, il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, concernenti le attività da essa svolte, o poste in essere da enti, aziende ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
2. Si applica al riguardo la disciplina contenuta nell'apposito regolamento, la quale deve garantire un'informazione esatta, tempestiva, inequivocabile e completa. Inoltre, per gli

atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, l'informazione deve altresì avere il carattere della generalità.

3. Il Comune, ai fini di cui sopra, prevede il ricorso ad efficaci strumenti di informazione, tra cui in particolare, oltre alle tradizionali forme di pubblicità, quelli concernenti l'utilizzo dei sistemi informatici automatizzati.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 53 COMPETENZE

1. Il Comune, sulla base di quanto stabilito dalla legge, prevede, anche in forma associata con altri enti locali, l'istituzione del Difensore Civico.
2. Tale organo monocratico, nei modi e con le garanzie previsti dall'apposito regolamento, adempie alla funzione generale di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando di propria iniziativa o su istanza dei cittadini, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini stessi.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal regolamento, a garanzia dell'imparzialità del suo ruolo, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli organi politici e burocratici del Comune ed è tenuto unicamente al rispetto delle norme dell'ordinamento vigente.
4. Al Difensore Civico deve essere garantito l'accesso a tutti gli atti, documenti e informazioni concernenti l'attività del Comune, e dei soggetti che gestiscono servizi comunali, compresi quelli per i quali la legge, o disposizioni regolamentari, dispongono la segretezza.

ART. 54 NOMINA, REVOCA E DURATA DELLA CARICA

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, col voto dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. All'ufficio del Difensore Civico può essere eletta persona che, in possesso di titolo di laurea idoneo e per esperienze professionali acquisite, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obbiettività di giudizio.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato che una sola volta.
4. I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di revoca o di pronuncia di incompatibilità per le cause stabilite dall'apposito regolamento.
5. Il Difensore Civico può essere revocato, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
6. Nell'osservanza di quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge, per ogni altro aspetto concernente la disciplina dell'ufficio di Difensore Civico, si applica quanto previsto dalle norme contenute nell'apposito regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è approvato con delibera del Consiglio comunale, in seduta pubblica e con voto palese, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto viene approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lo Statuto, a seguito di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi e, infine, viene inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti, istituita presso lo stesso Ministero.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 56

REGOLAMENTI COMUNALI E RINVIO ALLA LEGGE

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Entro centoventi giorni, inoltre, devono essere adeguate le disposizioni dei regolamenti vigenti, che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto, giacchè esse, se incompatibili, dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto si intendono automaticamente abrogate.
2. Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di autonomie locali.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi costituenti limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

ART. 57

ABROGAZIONE DELL'ORIGINARIO STATUTO

1. L'entrata in vigore del presente Statuto ha quale effetto l'abrogazione integrale dello Statuto comunale previgente.